



Bruxelles, 20.10.2021  
COM(2021) 638 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma  
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE)**

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**  
**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma  
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche  
(RAEE)**

## **1. INTRODUZIONE**

La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <sup>(1)</sup> (la direttiva RAEE) stabilisce le regole per la gestione dei RAEE con l'obiettivo di contribuire a un consumo e a una produzione sostenibili mediante, in primo luogo, la prevenzione dei RAEE e poi il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero di tali rifiuti, così da ridurre lo smaltimento e contribuire a un uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie preziose.

La direttiva RAEE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 per:

- stabilire gli eventuali adeguamenti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i tassi di raccolta dei RAEE fissati dalla direttiva, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 4;
- modificare eventualmente l'allegato VII, sui requisiti in materia di trattamento selettivo, al fine di introdurre altre tecnologie di trattamento, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 4;
- stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il trattamento dei RAEE che avviene al di fuori dell'UE, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 3;
- adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV, VII, VIII e IX, come stabilito all'articolo 19.

## **2. BASE GIURIDICA**

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva RAEE, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare una serie di atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 agosto 2012.

Il 18 aprile 2017 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la sua relazione<sup>2</sup> sull'esercizio del potere di adottare atti delegati a norma della direttiva RAEE. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, terza frase, la delega di potere è stata tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 13 agosto 2022. La presente relazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, come stabilito dall'articolo 20, paragrafo 2, seconda frase, per presentare le proprie attività in relazione all'esercizio del potere di adottare atti delegati durante tale periodo.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

---

<sup>1</sup> *GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.*

<sup>2</sup> *COM/2017/0172 final*

### **3. ESERCIZIO DELLA DELEGA**

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione la Commissione non si è avvalsa dei poteri delegati conferiteli nell'ambito della direttiva RAEE per le ragioni illustrate di seguito.

#### **3.1. Adeguamenti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i tassi di raccolta dei RAEE fissati dalla direttiva (Articolo 7, paragrafo 4)**

La precedente relazione della Commissione sull'esercizio dei poteri delegati aveva rilevato, tra l'altro, che Lettonia, Repubblica ceca, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia si erano avvalse della possibilità di deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva RAEE per posticipare, dal 2019 a una data di loro scelta che non fosse posteriore al 14 agosto 2021, il conseguimento del tasso di raccolta stabilito. Anche la Bulgaria, la Lituania e Malta si erano avvalse di questa possibilità di deroga.

La relazione precedente aveva concluso che non vi era alcuna giustificazione, in termini di circostanze specifiche, che avrebbe richiesto l'adozione di un atto delegato con ulteriori disposizioni transitorie.

Come già annunciato, la Commissione ha fornito sostegno e orientamenti agli Stati membri per aiutarli ad affrontare i problemi che ostacolano il conseguimento dei loro obiettivi mediante un'iniziativa mirata per promuovere la conformità che si fondava su uno studio realizzato nel 2016-2017<sup>3</sup>. In particolare, l'obiettivo era ottenere una panoramica delle pratiche nazionali in materia di gestione dei RAEE e valutare l'attuazione e le prestazioni degli Stati membri in relazione alla direttiva RAEE. Sono stati individuati i fattori critici e gli ostacoli al conseguimento degli obiettivi e le buone pratiche, in modo da trarre insegnamenti reciproci e sviluppare ulteriormente le politiche e le pratiche in materia di RAEE a livello degli Stati membri.

Per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta per il 2019, occorre considerare che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva RAEE, gli Stati membri comunicano i dati relativi a tale anno entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, ossia entro la fine di giugno 2021. Al momento della redazione della presente relazione, la Commissione non ha ancora ricevuto dagli Stati membri una serie completa di dati ufficiali relativi ai tassi di raccolta dei RAEE per il 2019.

La Commissione rileva che anche per il periodo oggetto della presente relazione non sussistevano circostanze specifiche che avrebbero richiesto l'adozione di un atto delegato con adeguamenti transitori per affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i tassi di raccolta stabiliti dalla direttiva RAEE, in particolare i tassi di raccolta applicabili dal 2019 in poi.

---

<sup>3</sup> "WEEE compliance promotion exercise": <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09c7215a-49c5-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en>

### **3.2. Modifica dell'allegato VII (Articolo 8, paragrafo 4)**

L'allegato VII riguarda il trattamento selettivo di materiali e componenti RAEE.

L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva RAEE conferisce alla Commissione il potere di modificare l'allegato VII al fine di introdurre altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Nel periodo oggetto della presente relazione, la Commissione non ha rilevato la necessità di azioni che avrebbero portato alla modifica dell'allegato VII.

In relazione alla questione oggetto di tale allegato, tra dicembre 2018 e novembre 2020 la Commissione ha condotto uno studio sulle norme di qualità per il trattamento dei RAEE ("*Study on quality standards for the treatment of WEEE*")<sup>4</sup>, nel cui ambito sono stati ampiamente consultati i portatori di interessi. Lo studio proponeva, tra l'altro, modifiche delle voci dell'elenco delle sostanze, delle miscele e dei componenti che devono essere rimossi dai RAEE raccolti separatamente, come stabilito nell'allegato VII, alla luce di nuove prove scientifiche relative ai componenti, ai materiali o alle sostanze pericolosi presenti nei RAEE<sup>5</sup> e tenendo conto delle tecnologie di trattamento attuali. Lo studio è stato realizzato nel contesto più ampio di un eventuale ulteriore sviluppo e armonizzazione delle prescrizioni in materia di trattamento dei RAEE, anche sulla base del mandato di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva RAEE. Attualmente è in corso una nuova valutazione<sup>6</sup> degli impatti economici, ambientali e sociali collegati e le azioni adottate su tale base potrebbero comprendere una modifica dell'allegato VII, che al momento non può tuttavia essere decisa separatamente.

### **3.3. Criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il trattamento dei RAEE che avviene al di fuori dell'UE (Articolo 10, paragrafo 3)**

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva RAEE, i RAEE esportati fuori dall'UE sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 solo se l'esportatore, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e (CE) n. 1418/2007 relativi alle spedizioni di rifiuti, può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva RAEE. L'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva impone alla Commissione di adottare atti delegati per stabilire modalità dettagliate che integrano quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il trattamento dei RAEE fuori dell'UE.

In aggiunta agli sviluppi presi in considerazione nella precedente relazione, la Commissione, nell'ambito dello studio sulle norme di qualità per il trattamento dei RAEE<sup>7</sup>, ha aggiornato uno studio condotto nel 2013 allo scopo di individuare e confrontare le possibili opzioni per

---

<sup>4</sup> <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2004b067-726a-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-193365602>

<sup>5</sup> *Queste prove scientifiche possono includere i risultati e gli sviluppi nel campo degli inquinanti organici persistenti (POP) e delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nel quadro della legislazione sulle sostanze chimiche degli ultimi 20 anni.*

<sup>6</sup> *Al momento della redazione della presente relazione, la Commissione era in procinto di avviare uno studio per valutare i probabili impatti e la fattibilità di misure volte ad armonizzare ulteriormente le prescrizioni in materia di trattamento dei RAEE; al momento della trasmissione della presente relazione al Parlamento europeo e al Consiglio lo studio in questione dovrebbe essere già iniziato.*

<sup>7</sup> <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2004b067-726a-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-193365602>

valutare e documentare le condizioni di trattamento equivalenti e di formulare raccomandazioni sulle migliori opzioni strategiche possibili. Nell'ambito dello studio sono stati consultati i portatori di interessi. Inoltre, la Commissione sta attualmente rivedendo il regolamento sulle spedizioni di rifiuti<sup>8</sup> e, in tale contesto, si stanno valutando criteri relativi alla valutazione delle condizioni equivalenti per il trattamento dei rifiuti fuori dell'UE.

Tenuto conto, tra l'altro, dei lavori in corso, la Commissione non ha adottato un atto delegato a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva RAEE. Tuttavia, nel contesto delle politiche dell'UE in materia di ambiente, materie prime ed economia circolare, le azioni in questo ambito rimangono una priorità e saranno valutate insieme alle proposte avanzate nell'ambito della revisione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

### **3.4. Adeguamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati IV, VII, VIII e IX (Articolo 19)**

L'allegato IV riguarda un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di AEE. L'allegato VII riguarda il trattamento selettivo di materiali e componenti RAEE. L'allegato VIII specifica i requisiti tecnici per i siti di stoccaggio e trattamento dei RAEE e l'allegato IX presenta il simbolo per la marcatura delle AEE.

Nel corso del periodo oggetto della presente relazione, la Commissione non ha adottato atti delegati pertinenti per adeguare gli allegati summenzionati al progresso scientifico e tecnico.

Per quanto riguarda gli allegati VII e VIII, come indicato in precedenza, lo studio sulle norme di qualità per il trattamento dei RAEE realizzato per conto della Commissione individua, tra le opzioni proposte, delle prescrizioni specifiche che potrebbero essere incluse in questi due allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Si tratta, tra l'altro, di prescrizioni per il trattamento di vari tipi di RAEE, il cui volume negli ultimi anni è in costante crescita, come i pannelli fotovoltaici, le apparecchiature di condizionamento dell'aria, gli schermi piatti, i frigoriferi che utilizzano pannelli isolanti sotto vuoto o i RAEE contenenti accumulatori al litio, che non sono previsti negli allegati in quanto questo tipo di rifiuti non esisteva in passato.

La Commissione sta valutando ulteriormente queste opzioni, insieme ad altre, nel contesto di un possibile ulteriore sviluppo e armonizzazione delle norme di trattamento dei RAEE, nell'ambito della valutazione di controllo in questione.

## **4. CONCLUSIONE**

Negli ultimi cinque anni la Commissione non ha esercitato i poteri ad essa attribuiti a norma della direttiva 2012/19/UE per le ragioni illustrate nella presente relazione, ma potrà farlo in futuro per i motivi illustrati.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

---

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).